

**MANIFESTO DEGLI STUDI  
ACCADEMIA DI BELLE  
ARTI DI BRESCIA  
SANTAGIULIA  
A.A. 2013/2014**

## INDICE

### PREMESSA

Art. 1 Premessa e ambito di applicazione

### TITOLO I: OFFERTA FORMATIVA E IMMATRICOLAZIONI

Art. 2 Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2013/2014 e tipologie di accesso

Art. 3 Divieto di contemporanea iscrizione

### TITOLO II: TASSE

Art. 4 Importi delle tasse di immatricolazione e iscrizione per l'a.a. 2013/2014

### TITOLO III: STUDENTI CON TITOLO DI STUDI STRANIERO

Art. 5 Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti all'estero

Art. 6 Cittadini comunitari (compresi gli italiani) ovunque residenti; cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia a norma della L. 189 del 30/07/2002, art. 26

Art. 7 Valutazione dei titoli accademici stranieri e degli esami di profitto sostenuti presso università straniere ai fini dell'accesso ai corsi di laurea di primo o di secondo livello

### TITOLO IV: STUDIO IN REGIME DI TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE

Art. 8 Norme per gli studenti impegnati a tempo pieno e tempo parziale

### TITOLO V: ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Art. 9 Modalità di iscrizione agli anni successivi al primo

### TITOLO VI: CALENDARIO DIDATTICO

Art. 10 Calendario didattico

Art. 11 Esami di profitto

Art. 12 Corsi singoli

Art. 13 Riconoscimento crediti per attività professionali

Art. 14 Diplomandi

**TITOLO VII: STATUS DELLO STUDENTE**

Art. 15 Tipologie di “status” dello studente

**TITOLO VIII: MODIFICHE DI CARRIERA**

Art. 16 Passaggio di corso di studio

Art. 17 Trasferimento ad altra Accademia / Università

Art. 18 Trasferimento da altra Accademia / Università

Art. 19 Rinuncia agli studi

Art. 20 Sospensione e congelamento della carriera

**TITOLO IX: CERTIFICAZIONE E PRATICHE AMMINISTRATIVE**

Art. 21 Autocertificazioni e rilascio di certificati

**TITOLO X: INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI**

Art. 22 Informazioni istituzionali dell’Accademia

Art. 23 Comunicazioni a mezzo posta elettronica

Art. 24 Pubblicazione del presente Manifesto degli studi

## PREMESSA

### Art. 1 - Premessa e ambito di applicazione

1. Il presente Manifesto contiene l'offerta didattica dei corsi di studio attivati per l'anno accademico 2013-2014 presso l'Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia e disciplina le procedure amministrative per gli studenti italiani e stranieri che si immatricolano e si iscrivono ai corsi di studio di qualsiasi ordinamento e livello.

Il 24 giugno 2011 è entrato in vigore il nuovo Regolamento didattico con cui l'Accademia SantaGiulia ha risposto alle richieste stabilite dalla Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 e successivi decreti attuativi, che disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle sue attività formative.

In quest'ottica, i corsi proposti per l'anno accademico 2013/2014 sono 19, tra i corsi di primo e quelli di secondo livello.

Con riferimento all'offerta formativa (presente nell'allegato 2 del Regolamento Didattico), diamo una definizione delle strutture principali che regolano l'attività didattica e dei termini utilizzati, allo scopo di facilitarne la comprensione.

1. **Corsi di studio:** i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
2. **Dipartimento:** la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti
3. **Scuola:** l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee

## TITOLO I. OFFERTA FORMATIVA E IMMATRICOLAZIONI

### Art. 2 - Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2013-2014 e tipologie di accesso

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso l'Accademia è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo
2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata a tutti coloro che abbiano conseguito un Diploma accademico di primo livello o una laurea universitaria in ambiti coerenti con lo studio delle belle arti e dei beni culturali o un diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un colloquio motivazionale e attitudinale e, ove previsto, della prova di ammissione finalizzati alla verifica del possesso delle competenze necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea o di conservatorio congiuntamente al diploma di maturità, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di diploma di conservatorio di secondo livello congiuntamente al diploma di maturità, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master di primo livello occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea oppure del diploma di conservatorio di primo livello congiuntamente al diploma di maturità. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master di II livello occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale oppure del diploma di conservatorio di secondo livello congiuntamente al diploma di maturità.

7. Per visionare tutti i corsi attivati presso l'Accademia SantaGiulia è necessario visionare l'**ALLEGATO II** del vigente Regolamento Didattico.

### Art. 3 - Divieto di contemporanea iscrizione

1. È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università italiane o estere, o Istituti Universitari ed equiparati, a diverse Facoltà, Corsi di studio della stessa Università.

## TITOLO II: TASSE

### Art. 4. Importi delle tasse di immatricolazione e di iscrizione per l'a.a. 2013-2014

- a) Gli importi delle tasse di iscrizione ai primi anni dei corsi accademici di primo livello sono diversificate a seconda del punteggio di maturità ottenuto dallo studente e dal periodo di immatricolazione scelto dallo stesso. Per l'anno accademico 2013/2014 sono state così ripartite:

DOMANDA TIPO	CONDIZIONE DI ACCESSO I ANNO	IMPORTO
M 1002 A	Studenti con votazione di maturità da 90/100 a 100/100 che si iscrivono entro il 31/07/2013	€ 2.900,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio
M 1002 B	Studenti con votazione di maturità da 90/100 a 100/100 che si iscrivono dopo il 31/07/2013	€ 3.200,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio
M 1002 C	Studenti con votazione di maturità inferiore a 90/100 che si iscrivono entro il 31/07/2013	€ 3.400,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio
M 1002 D	Studenti con votazione di maturità inferiore a 90/100 che si iscrivono dopo il 31/07/2013	€ 3.700,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio

**ACCADEMIA DI BELLE ARTI  
DI BRESCIA**  
**santaGiulia**

2. Gli importi delle tasse di iscrizione ai primi anni dei corsi accademici di primo e secondo livello per gli studenti stranieri residenti in paesi Extra-Europei sono invece stabiliti secondo le seguenti modalità:

<b>DOMANDA TIPO</b>	<b>CONDIZIONE DI ACCESSO AL I ANNO E AGLI ANNI SUCCESSIVI TRIENNIO/BIENNIO STUDENTI EXTRA UE</b>	<b>IMPORTO</b>
M1027	Titolo equipollente valido per l'iscrizione e visto rilasciato dall'ambasciata o consolato del paese di residenza.	€ 4.500,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio

3. Gli importi delle tasse di iscrizione agli anni successivi al primo dei corsi accademici di primo livello, mantengono come parametro di riferimento il voto di maturità ottenuto dallo studente e il periodo di re-iscrizione, nonché il conseguimento dei CFA formativi minimi richiesti dal Regolamento Didattico in vigore che sono 36 per l'iscrizione al II anno e 96 per l'iscrizione al III anno.

<b>DOMANDA TIPO</b>	<b>CONDIZIONE DI ACCESSO II ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>
M 1016 A	Studenti con votazione di maturità da 90/100 a 100/100 che si iscrivono entro il 31/07/2013	€ 3.000,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio.
M 1016 B	Studenti con votazione di maturità da 90/100 a 100/100 che si iscrivono dopo il 31/07/2013	€ 3.300,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio.
M 1016 C	Studenti con votazione di maturità inferiore a 90/100 che si iscrivono entro il 31/07/2013	€ 3.500,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio
M 1016 D	Studenti con votazione di maturità inferiore a 90/100 che si iscrivono dopo il 31/07/2013	€ 3.800,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio.

<b>DOMANDA TIPO</b>	<b>CONDIZIONE DI ACCESSO III ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>
M 1017 A	Studenti con votazione di maturità da 90/100 a 100/100 che si iscrivono entro il 31/07/2013	€ 3.100,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio.
M 1017 B	Studenti con votazione di maturità da 90/100 a 100/100 che si iscrivono dopo il 31/07/2013	€ 3.400,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio.
M 1017 C	Studenti con votazione di maturità inferiore a 90/100 che si iscrivono entro il 31/07/2013	€ 3.600,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio
M 1017 D	Studenti con votazione di maturità inferiore a 90/100 che si iscrivono dopo il 31/07/2013	€ 3.900,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio.

4. Gli importi delle tasse di iscrizione agli anni successivi ai primi anni dei corsi accademici di secondo livello, variano unicamente in base al periodo di immatricolazione scelto. Per l'iscrizione ai secondi anni, oltre al periodo di iscrizione scelto, è necessario avere conseguito almeno 36 CFA formativi nell'anno accademico precedente come stabilito dal vigente Regolamento Didattico.

<b>DOMANDA TIPO</b>	<b>CONDIZIONE DI ACCESSO I ANNO (STUDENTI ACCADEMIA /STUDENTI ALTRE UNIVERSITA')</b>	<b>IMPORTO</b>
M1011 A	Diploma accademico di primo livello o Laurea Triennale pertinente. Iscrizione entro il 31/07/2013	€ 4.200,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio
M1011 B	Diploma accademico di primo livello o Laurea Triennale pertinente. Iscrizione dopo il 31/07/2013	€ 4.500,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio

<b>DOMANDA TIPO</b>	<b>CONDIZIONE DI ACCESSO II ANNO (STUDENTI ACCADEMIA /STUDENTI ALTRE UNIVERSITA')</b>	<b>IMPORTO</b>
M1030 A	II anno: Raggiungimento di almeno 36 CFA crediti nel primo anno del biennio specialistico Iscrizione entro il 31/07/2013	€ 4.300,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio
M1030 B	II anno: Raggiungimento di almeno 36 CFA crediti nel primo anno del biennio specialistico Iscrizione dopo il 31/07/2013	€ 4.600,00 + € 140,00 per tassa regionale per diritto allo studio

## **TITOLO III: STUDENTI CON TITOLO DI STUDI STRANIERO**

### **Art. 5 - Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti all'estero**

1. I cittadini extraUE con titolo di maturità straniera, regolarmente soggiornanti all'estero, che intendono immatricolarsi a corsi accademici di primo e secondo livello dell'Accademia SantaGiulia, che hanno completato un percorso scolastico di almeno 12 anni di scolarità, devono presentare una domanda di preiscrizione, indicando un corso di studi, alla rappresentanza italiana nel Paese ove risiedono, secondo le scadenze stabilite annualmente da una circolare interministeriale diramata dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica) nel periodo aprile/giugno di ogni anno. Tali cittadini, come stabilito dalla medesima circolare, hanno una riserva di posti (definito contingente).

Le domande di preiscrizione vengono trasmesse dalla rappresentanza italiana del Paese di residenza all'Università per l'accettazione dei candidati.

I documenti di studio, perfezionati dalla rappresentanza italiana competente, possono essere o trasmessi dalla stessa o consegnati direttamente dal candidato alla segreteria.

2. una volta ottenuta l'accettazione della domanda di pre-iscrizione (comunicata dalla segreteria alla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza e da questa allo studente interessato) lo studente deve sostenere il colloquio d'ammissione (o l'eventuale prova di competenze) con il direttore fissando un appuntamento entro la fine del mese di luglio.

3. Una volta superato il colloquio e avvenuto il pagamento della retta la segreteria rilascerà un certificato di pre-ammissione che lo studente dovrà presentare unitamente al resto della documentazione richiesta alla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza per l'ottenimento del prolungamento del visto per motivi di studio.

**Art. 6 - Cittadini comunitari (compresi gli italiani) ovunque residenti; cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia a norma della L. 189 del 30/07/2002, art. 26**

1. I cittadini italiani - comunitari ovunque residenti - extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia in possesso di un titolo di maturità, conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità, seguono per l'iscrizione le stesse procedure di iscrizione previste per gli studenti in possesso della maturità italiana, mentre all'atto dell'immatricolazione, gli studenti dovranno presentare, presso la segreteria i seguenti documenti :

- a) originale o fotocopia autenticata del diploma di maturità tradotto in italiano, legalizzato e con dichiarazione di valore a cura della rappresentanza italiana nel Paese ove è stato conseguito il titolo;
- b) fotocopia del documento di identità (passaporto – carta di identità);
- c) fotocopia del permesso di soggiorno con indicata la motivazione del rilascio. Se non risulta tale motivazione, è necessario allegare certificazione dell'Autorità competente (per i soli cittadini extraUE regolarmente soggiornanti). Tutti i cittadini regolarmente soggiornanti in Italia che allo scadere del titolo hanno chiesto il rinnovo, sono obbligati a consegnarne una fotocopia, con l'indicazione della motivazione del rilascio, alla propria segreteria.

2. L'immatricolazione sarà perfezionata dalla segreteria solo se gli studenti saranno in possesso di tutti i documenti elencati nel precedente comma.

**Art. 7 - Valutazione dei titoli accademici stranieri e degli esami di profitto sostenuti presso università straniere ai fini dell'accesso a corsi di laurea di primo o secondo livello**

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero o gli esami sostenuti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

2. Il riconoscimento è deliberato dalla struttura didattica sulla base della consegna, da parte dello studente alla segreteria e all'atto dell'iscrizione, della documentazione attestante il percorso, tradotta in lingua italiana e legalizzata a cura della rappresentanza italiana nel Paese ove è stato conseguito il titolo o sono stati sostenuti gli esami.



## TITOLO IV: STUDIO IN REGIME DI TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE

### Art. 8 - Norme per gli studenti impegnati a tempo pieno e tempo parziale

1. Per tempo pieno si intende la piena disponibilità da parte dello studente a seguire i corsi previsti dal piano di studi dello studente. Per tempo parziale invece, si intende il tempo parziale che lo studente dedica all'attività didattica.
2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e la durata normale dei corsi accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.
3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.
4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime d'impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

## TITOLO V: ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

### Art. 9 - Modalità di iscrizione agli anni successivi al primo

1. Per iscriversi ai corsi di studio ad anni di corso successivi al primo è necessario che lo studente si colleghi alla propria pagina personale (mediante l'inserimento delle credenziali di accesso che gli sono state consegnate all'atto dell'immatricolazione) e seguire le indicazioni per la compilazione della modulistica necessaria. In fase successiva, lo studente dovrà recarsi presso la segreteria e versare la retta di iscrizione o in un'unica soluzione, oppure in modalità idi tre o sei rate distinte, versando la differenza presso la segreteria e la tassa regionale per il diritto allo studio .
2. **Gli studenti non in regola con i pagamenti non potranno prenotare e sostenere esami di profitto per l'anno accademico 2012-2013.**
3. Lo studente che dopo avere rinunciato agli studi sia riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare la retta accademica annuale relativa all'anno di re-iscrizione.

## TITOLO VI: CALENDARIO DIDATTICO

### Art. 10 - Calendario didattico

1. L'attività didattica di ogni anno accademico inizia, di norma, il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

Il Calendario didattico, fissa l'inizio delle lezioni e l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici di norma semestrali.

2. Il Calendario didattico deve prevedere tre periodi di svolgimento degli esami e delle tesi:

a) **Il primo periodo** si svolge nel mese di febbraio, generalmente le prime due settimane e prevede la stesura di un calendario esami nei quali lo studente può sostenere tutti gli esami relativi al ciclo didattico appena concluso. L'appello del mese di febbraio si riferisce anche all'anno accademico precedente.

b) **Il secondo periodo** ordinario degli esami si svolge nel mese di luglio al termine delle lezioni comprende la stesura di un calendario esami nei quali lo studente può sostenere tutti gli esami relativi al ciclo didattico appena concluso. L'appello del mese di luglio si riferisce unicamente all'anno accademico in corso.

c) **Il terzo periodo** ordinario degli esami si svolge nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno accademico e comprende la stesura di un calendario esami nei quali lo studente può sostenere tutti gli esami. L'appello del mese di settembre si riferisce unicamente all'anno accademico in corso.

3. In base a tale articolazione, pertanto, gli studenti possono sostenere gli esami solo a conclusione delle lezioni programmate (semestrali o annuali), relativi all'anno di iscrizione. Vanno inoltre rispettati gli obblighi di frequenza così come stabilito dall'art. 3 dell'Allegato II del vigente Regolamento Didattico.

4. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo seguono le norme del comma 2 per l'anno di iscrizione, mentre possono sostenere tutti gli esami relativi agli anni precedenti in qualsiasi periodo.

5. La segreteria, nel rispetto del calendario accademico stabilito, fissa i periodi di svolgimento degli insegnamenti e predispone il calendario delle lezioni, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici, delle esigenze didattiche e logistiche dell'istituzione.

### Art. 11 - Esami di profitto

1. L'esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa dei singoli insegnamenti definiti nel Manifesto annuale del corso di studio.

a) L'esame finale di ciascun insegnamento inserito nel Piano di studi dello studente consiste in un colloquio di verifica orale o in una prova pratica. In entrambi i casi lo studente dovrà mostrare di aver maturato gli obiettivi formativi previsti nella programmazione didattica dei singoli insegnamenti e, nel caso delle attività teorico pratiche e di laboratorio, dovrà sapere commentare i lavori svolti e i progetti sviluppati, mostrando consapevolezza delle scelte stilistiche, tecniche e poetiche operate e fornendo adeguata giustificazione di esse.

- b) Gli studenti sono tenuti a iscriversi on line agli appelli d'esame previsti per la sessione da essi prescelta nel corso del mese precedente l'inizio della sessione e comunque non oltre la data indicata volta a volta dalla Segreteria.
- c) Nel caso di mancato superamento dell'esame, lo studente può ri-iscriversi a una qualsiasi sessione d'esami successiva. In ogni caso lo studente che abbia maturato la possibilità di iscriversi all'esame finale di un insegnamento può sostenere detto esame, qualora risulti regolarmente iscritto all'appello d'esame, anche in anni accademici successivi.
5. Gli studenti possono sostenere, di norma, solo ed esclusivamente esami di profitto previsti nel Manifesto del corso di studi a cui sono iscritti, nel rispetto della programmazione didattica annuale. **E' prevista la possibilità di , biennializzazione di una disciplina purché confermata dal docente e regolamentata da apposito programma personalizzato ed alternativo a quello di norma già seguito.**
6. Gli studenti possono iscriversi ad un esame di profitto al termine del ciclo di lezioni previsto per quell'insegnamento e in base al calendario degli appelli previsto dalla facoltà.
7. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.
8. I crediti formativi associati all'insegnamento sono in ogni caso acquisiti con il superamento della verifica.
9. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto, quindi non influisce sulla media della votazione finale.
10. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
11. La composizione delle Commissioni di esame è disciplinata dall'art. 5 del vigente Regolamento Didattico.

#### **Art. 12 - Corsi singoli**

1. In conformità alle previsioni del Regolamento didattico è possibile seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Accademia SantaGiulia (in seguito denominati "corsi singoli"). Possono chiedere di essere iscritti ai singoli corsi i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione Artistico Musicale possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati dall'accademia, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti delibera la struttura didattica, tenuto conto della fisionomia e dell'organizzazione didattica degli insegnamenti.
2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

#### Art. 13 - Riconoscimento crediti per attività professionali

1. Nel corso della frequenza del Corso di studi presso l'Accademia SantaGiulia è data facoltà allo studente di inoltrare domanda al Consiglio Accademico per il riconoscimento di attività professionale coerente con gli obiettivi formativi dell'indirizzo di studi svolta presso enti esterni o a titolo di rapporto di lavoro, anche occasionale, o a titolo di stage oppure inquadrata all'interno di un progetto di collaborazione fra l'Accademia e realtà o istituzioni del territorio. Tale attività, qualora debitamente documentata e previa approvazione del Consiglio Accademico, dà diritto ad 1 CFA ogni 25 ore di attività svolta, sino a un massimo di 6 CFA nell'arco di ciascun corso di studi di I° o di II° livello. Nel caso di particolari e rilevanti attività professionali di tipo continuativo svolte dallo studente in coerenza con lo sbocco professionale previsto dal corso l'ammontare complessivo dei crediti di cui al presente comma può, su richiesta dei diretti interessati e previa specifica delibera del Consiglio Accademico, includere in parte o in toto l'ammontare dei 10 CFA a scelta dello studente e salire di conseguenza sino ad un massimo 16 CFA.
2. La domanda, in forma di autocertificazione da parte dello studente, dovrà essere presentata alla segreteria il venerdì precedente alla data di convocazione del Consiglio Accademico (di norma pubblicate sulla pagina personale dello studente) e dovrà essere corredata di relazione attestante la quantità di ore svolte e documentazione fotografica o visiva del prodotto/servizio realizzato e per il quale si sta richiedendo il riconoscimento dei crediti professionali secondo quanto stabilito dal comma precedente del presente articolo.

#### Art. 14 - Diplomandi

La definizione di studente laureando di cui al presente articolo è unicamente tesa a limitare la presentazione delle domande di laurea e non preclude in alcun modo la possibilità di scelta del tutor/relatore che infatti deve essere necessariamente precedente alla presentazione della domanda di laurea mediante presentazione di apposito modulo.

1. È considerato diplomando lo studente che:
  - a) ha presentato alla segreteria tutti i documenti necessari nei termini stabiliti e la ricevuta di compilazione in base alle procedure descritte sulla pagina web [http://www.accademiasantagiulia.it/tipo\\_modulistica.asp?idtp=11](http://www.accademiasantagiulia.it/tipo_modulistica.asp?idtp=11)
  - b) ha consegnato alla segreteria la ricevuta di versamento di euro 90,84 su c.c.p. 1016 intestato a Ufficio del Registro Tasse CC.GG. - Tasse Scolastiche.
  - c) ha presentato alla segreteria la copia di tesi su CD corredata di apposita copertina e la liberatoria all'inserimento nell'archivio bibliotecario interno e a possibili consultazioni
2. I diplomandi dei corsi di laurea di durata triennale e biennale hanno titolo a non pagare le tasse per l'anno accademico 2013-2014 se conseguono il titolo entro il 22 febbraio 2014. Se entro tale data non sostengono o non superano la prova finale, essi dovranno procedere con l'iscrizione fuori corso, versando l'intera retta prevista per il loro anno di corso.
3. Le sessioni di diploma successive al 22 febbraio 2014 saranno relative all'anno accademico 2013-2014.
8. L'attestato di diploma dovrà essere ritirato presso la segreteria. I diplomandi riceveranno una comunicazione cartacea postale che segnerà quando sarà possibile ritirare l'attestato.

## TITOLO VII: STATUS DELLO STUDENTE

### Art. 15 - Tipologie di "status" dello studente

1. Lo studente è iscritto "in corso" per tutta la durata normale degli studi prevista dal vigente Ordinamento didattico (3 anni per i corsi di primo livello e 2 anni per quelli di secondo livello)
2. Lo studente è iscritto "fuori corso" qualora abbia seguito il proprio corso di studi per la sua intera durata (tre anni nel caso di corsi di primo livello e due anni nel caso di corsi di secondo livello) senza tuttavia aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami necessari per l'ammissione all'esame finale.
3. Lo studente è iscritto "ripetente" qualora non riuscisse a raggiungere il quorum di CFA previsto per l'iscrizione all'anno di corso successivo.
4. Lo studente è iscritto "con riserva" qualora, prima dell'inizio del nuovo anno accademico non abbia ancora raggiunto i CFA necessari per accedere all'anno di corso successivo.

## TITOLO VIII: MODIFICHE DI CARRIERA

### Art. 16 – Passaggio di corso di studio

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Accademia, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. La struttura didattica delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.
3. I passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e numero programmato, sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
4. Il termine per la presentazione delle domande di passaggio di corso è stabilito di norma entro la prima decade del mese di marzo.

**Art. 17 - Trasferimento ad altra Accademia / Università**

1. Lo studente può chiedere il trasferimento da altro istituto con domanda indirizzata al Direttore.
2. Per i corsi di studio a numero programmato, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dalla struttura didattica.
3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, la struttura didattica determina, di norma entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.
4. Le strutture didattiche competenti prevedono eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.
5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

**Art. 18 - Trasferimento da altra Accademia / Università**

1. Lo studente iscritto in corso e proveniente da altre Accademie o Università può chiedere il trasferimento ad uno dei corsi dell'Accademia SantaGiulia rispettando i requisiti e le modalità di accesso previste per il corso prescelto.
2. Per ottenere il trasferimento, lo studente deve presentare domanda all'Università di provenienza secondo le procedure previste da quella Amministrazione e consegnare alla segreteria il certificato di carriera scolastica rilasciato dall'Università di provenienza con l'indicazione dei settori disciplinari.
3. La Direzione, una volta acquisito dall'Ateneo di provenienza i documenti dello studente, provvederà, se necessario, a variare l'anno di corso in base agli esiti della procedura di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dallo studente presso l'università di provenienza.

**Art. 19 – Rinuncia agli studi**

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, (fermi restando gli obblighi discendenti dai contratti amministrativi sino a quel momento sottoscritti) manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
2. Conseguentemente alla rinuncia dello studente e su richiesta dell'interessato, l'Accademia rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti è operato dalla struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

3. Lo studente che dopo avere rinunciato agli studi sia riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare la retta accademica annuale relativa all'anno di re-iscrizione.

#### Art. 20 – Sospensione e congelamento della carriera

1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di ri - accedere a domanda al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici (fermi restando gli obblighi discendenti dai contratti amministrativi sino a quel momento sottoscritti) per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere concessa dal Direttore su delibera del Consiglio Accademico.

## TITOLO IX: CERTIFICAZIONE E PRATICHE AMMINISTRATIVE

#### Art. 21 – Autocertificazioni e rilascio di certificati

1. Lo studente, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 445/2000 e seguenti modificazioni), può autocertificare sia la propria carriera che gli esami sostenuti **ad eccezione dei casi in cui venga espressamente richiesto il deposito di certificazioni**.

2. Nel caso in cui lo studente presenti autocertificazioni, il procedimento relativo alla dichiarazione è sospeso fino all'acquisizione della conferma da parte del soggetto o dell'autorità competente.

3. Lo studente può ottenere il rilascio di certificazioni attestanti la propria carriera scolastica. Tutti i certificati possono essere richiesti in segreteria, mediante compilazione dell'apposito modulo ivi presente. Di norma il certificato viene emesso entro i 2 giorni successivi alla richiesta ed ha un costo di € 6.00 per diritti di segreteria (per gli studenti che hanno ultimato i percorsi accademici, il costo è di € 8.00).

4. Certificati relativi alla carriera scolastica richiesti alla segreteria possono essere consegnati agli interessati o ad altra persona munita di delega, del proprio documento di riconoscimento e di copia del documento di riconoscimento del delegante.

5. Le pratiche amministrative relative alla carriera degli studenti non possono essere in alcun caso svolte a mezzo posta ordinaria.

## TITOLO X: INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

### Art. 22 - Informazioni istituzionali dell'Università

1. Le informazioni istituzionali dell'Accademia SantaGiulia circa le norme, le modalità e le scadenze sono contenute nel presente Manifesto degli studi e vengono pubblicizzate nell'area riservata studenti sul sito [www.accademiasantagiulia.it](http://www.accademiasantagiulia.it)
2. Le informazioni didattiche di pertinenza dei singoli corsi sono contenute nell'allegato I al vigente Regolamento didattico pubblicato nell'area riservata studenti del sito [www.accademiasantagiulia.it](http://www.accademiasantagiulia.it)
3. Tutte le attività didattiche dell' Accademia SantaGiulia si svolgono presso la sede operativa della Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale ONLUS in Via Tommaseo 49 a Brescia e le prestazioni connesse a tali attività si erogano presso tale sede.

### Art. 23 - Comunicazioni a mezzo posta elettronica

1. L'Accademia SantaGiulia ha attivato un servizio di posta elettronica istituzionale per i docenti. Gli studenti possono trovare gli indirizzi di posta elettronica sul sito istituzionale nella sezione docenti. Di norma, la mail istituzionale è costituita dal [nome.cognome@accademiasantagiulia.it](mailto:nome.cognome@accademiasantagiulia.it)
2. Gli studenti sono tenuti comunque a comunicare, all'atto dell'iscrizione, un indirizzo di posta elettronica personale in quanto l'Accademia SantaGiulia potrebbe utilizzare tale indirizzo per comunicazioni istituzionali a loro destinate.

### Art. 24 - Pubblicazione del presente Manifesto degli studi

Il presente Manifesto degli studi viene reso pubblico nell'area riservata studenti sul sito istituzionale [www.accademiasantagiulia.it](http://www.accademiasantagiulia.it)